

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**

Indice

## **CAPO I**

### **NORME ISTITUTIVE E FUNZIONI**

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 - Composizione

## **CAPO II**

### **ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**

Art. 4 – Organi

Art. 5 – L'Assemblea

Art. 6 – Compiti dell'Assemblea

Art. 7 – L'Ufficio di Presidenza

Art. 8 – Il Presidente

Art. 9 – Il Vicepresidente

## **CAPO III**

### **FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 11 – Prima riunione

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 13 – Sede

Art. 14 – Modificazioni del presente Regolamento

Art. 15 – Durata in carica della Consulta

Art. 16 – Partecipazione gratuita

## **CAPO I**

### **“NORME ISTITUTIVE E FUNZIONI”**

#### **Art. 1 – Istituzione**

1. È istituita la “CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente consultivo e di sostegno alle attività promosse dall'amministrazione comunale a favore dei giovani.

#### **Art. 2 – Funzioni**

1. La Consulta è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, che presenta proposte inerenti tematiche giovanili .

2. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

3. La Consulta persegue le finalità di seguito indicate:

a) elabora documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti tematiche giovanili;

b) promuove attivamente, senza oneri per il bilancio comunale, dibattiti, ricerche e incontri su tematiche giovanili;

c) favorisce il raccordo tra le associazioni giovanili e le istituzioni locali;

d) promuove i rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale nonché con Consulte e Forum presenti in altre regioni;

e) presenta proposte ai competenti organi dell'amministrazione comunale, per iniziative, eventi e progetti di interesse per i giovani.

#### **Art. 3 – Composizione**

1. La Consulta è composta da:

a) rappresentanti delle associazioni, enti e organizzazioni, aventi sede nel comune di Arezzo ovvero aventi sede in altro comune ma operanti nel comune di Arezzo, che abbiano almeno un progetto in corso nelle tematiche rivolte ai giovani;

b) rappresentanti in carica della consulta degli studenti delle scuole superiori di Arezzo;

c) studenti dell'Università di Siena - Campus di Arezzo;

d) Assessore del comune di Arezzo con delega per le politiche giovanili o suo delegato in rappresentanza della Giunta comunale;

e) Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili o suo delegato in rappresentanza del Consiglio comunale;

f) referente Ufficio scolastico provinciale con delega per politiche giovanili o suo delegato;

g) eventuali giovani, come previsto al successivo comma 6 dell'art. 3.

2. Le associazioni che intendono far parte della Consulta, devono presentare domanda scritta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e da una relazione sintetica della propria attività. Nella domanda di adesione, ogni associazione dovrà designare il proprio rappresen-

tante, preferibilmente di età compresa tra i 16 e i 35 anni, attribuendogli i poteri di rappresentanza mediante delega scritta.

3. I rappresentanti degli studenti restano in carica nella Consulta comunale dei giovani fino alla nomina dei successivi.

4. L'Amministrazione comunale procederà alla pubblicazione dell'Avviso per l'adesione alla Consulta e, espletate le procedure, renderà nota la composizione della stessa mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

5. Successivamente alla prima istituzione, in ogni momento potranno essere presentate candidature a partecipare alla Consulta comunale da parte di associazioni, che verranno ammesse d'ufficio previa verifica dei requisiti.

6. Possono candidarsi a partecipare alla Consulta singoli giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliati nel comune di Arezzo, che abbiano maturato esperienze e competenze tali da poter apportare contributi utili alla Consulta dei giovani. L'ufficio di presidenza delibera sull'ammissione, a seguito di ricezione e valutazione di eventuali richieste.

## **CAPO II**

### **“ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”**

#### **Art. 4 – Organi**

1. Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

#### **Art. 5 – Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da:

- a) rappresentanti delle associazioni, enti e organizzazioni, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), mediante n. 1 rappresentante per ogni soggetto;
- b) rappresentanti della consulta degli studenti delle scuole superiori di Arezzo, mediante n. 2 rappresentanti per ogni scuola superiore, con sede nel territorio del comune di Arezzo;
- c) n. 2 studenti iscritti all'Università di Siena - Campus di Arezzo, su indicazione del Comitato di gestione del Campus di Arezzo, che ne raccoglie le candidature;
- d) eventuali singoli giovani, di cui all'art. 3 comma 6.

2. I componenti individuati da una associazione possono essere da questa revocati o sostituiti mediante comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

3. Ove designati o autocandidati, i minori di età devono presentare autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Le assemblee sono pubbliche e alle stesse partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore competente alle politiche giovanili o un suo delegato, il presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili o suo delegato, il re-

ferente dell'ufficio scolastico provinciale con delega per le politiche giovanili o suo delegato.

5. Possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori del comune di Arezzo, Responsabili degli Uffici e/o dei Servizi. Relativamente ad argomenti di particolare natura, su invito del Presidente, possono prendere parte alle Assemblee persone esterne e esperti in grado di fornire adeguate informazioni sui punti iscritti all'ordine del giorno.

6. Qualsiasi componente della Consulta può esercitare il diritto di recesso dalla Consulta in ogni momento, mediante lettera scritta al Presidente dell'Assemblea, che ne darà comunicazione a tutti i membri. Ogni variazione della composizione della Consulta dovrà essere comunicata all'Assemblea.

7. Il rappresentante designato da un'Associazione, impossibilitato a presenziare ad una seduta dell'Assemblea, può essere sostituito da altro soggetto munito di delega scritta, da presentare al Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 6 – Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha il compito di:

- a) proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di Interesse;
- b) Proporre azioni miranti a mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili;
- c) Eleggere n.6 componenti nell'Ufficio di Presidenza, di cui almeno 2 rappresentanti degli studenti, di norma n. 1 in rappresentanza degli studenti delle scuole superiori e n. 1 in rappresentanza degli studenti universitari;
- d) esprimere pareri su argomenti di competenza comunale in materia di politiche giovanili;
- e) costituire eventuali gruppi di lavoro.

### **Art. 7 – L'Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- a) - l'Assessore del comune di Arezzo con delega per le politiche giovanili o suo delegato, in qualità di Presidente della Consulta;
- b) - il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili o suo delegato in qualità di Vicepresidente;
- c) - il referente dell'Ufficio scolastico provinciale con delega per politiche giovanili o suo delegato;
- d) - n° 6 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come previsto all'art. 6 comma 1 lettera c).

2. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di:

- a) - svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea e gli organi di governo dell'Amministrazione comunale;
- b) - eseguire le delibere dell'Assemblea;

- c) - partecipare in forma propositiva all'elaborazione di progetti e attività da sottoporre all'Assemblea;
- d) - deliberare l'ammissione di singoli cittadini autocandidati a partecipare alla Consulta.

3. I componenti elettivi dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate.

5. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

### **Art. 8 – Il Presidente**

1. Il Presidente della Consulta è l'assessore con delega alle politiche giovanili del Comune di Arezzo e rappresenta la Giunta Comunale all'interno della Consulta.

2. Il Presidente della Consulta ha il compito di convocare, presiedere, predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni degli stessi e di curare il resoconto sommario della discussione. Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno.

3. Le dimissioni o la decadenza dalla carica di assessore comporteranno la decadenza dalla carica di Presidente che verrà sostituito dal nuovo assessore nominato dal Sindaco.

4. In caso di temporanea indisponibilità o impedimento del Presidente, ne assume il ruolo il Vice Presidente.

### **Art. 9 – Il Vicepresidente**

1. Il Vice Presidente della Consulta è il presidente della Commissione del consiglio comunale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato.

2. In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, svolge le funzioni di Presidente della Consulta.

## **CAPO III**

### **“FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI”**

#### **Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea.

2. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, anche provenienti da altri Comuni, i Consiglieri, gli Assessori o i funzionari comunali.

3. Qualora i componenti non partecipino per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione, le Associazione a cui gli stessi appartengono sono considerate decadute da membri della Consulta.

#### **Art. 11 – Prima riunione**

1. L'Assessore con delega alle politiche giovanili (o un suo delegato) convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta, entro due mesi dalla pubblicazione della composizione della Consulta.

#### **Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni**

2. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Qualunque deliberazione assunta dall'Assemblea non costituisce vincolo alcuno per l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 13 – Sede**

1. La sede della Consulta è individuata in locali messi a disposizione, anche in modo non esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio Informagiovani del comune di Arezzo fornisce supporto logistico e organizzativo ai lavori della Consulta dei giovani.

#### **Art. 14 – Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento della Consulta dei giovani può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 15 – Durata in carica della Consulta**

1. La Consulta ha la stessa durata del mandato amministrativo del Consiglio comunale.

2. I componenti vengono rinnovati entro 3 mesi dal rinnovo del medesimo.

#### **Art. 16 – Partecipazione gratuita**

1. La partecipazione dei membri della Consulta alle riunioni della stessa è prevista in forma gratuita.

#### **Art. 17 – Disposizioni finali e incompatibilità**

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

2. I soggetti, componenti la Consulta di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) sono incompatibili con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore regionale, provinciale, comunale nonché con il mandato parlamentare.

3. Non possono altresì far parte della Consulta gli organismi e i soggetti che risultino debitori del Comune di Arezzo a qualsiasi titolo e/o abbiano in essere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, contro

l'amministrazione Comunale di Arezzo.